

VECCHIO

ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti K_a e K_c possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

a. La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.

b. La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.

c. La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.

d. Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0% al 35%.

e. Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

NUOVO VALIDO DALL'01.01.2017

ART.11

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti K_a e K_c possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

a. La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.

b. La soglia limite di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata nella misura massima dell'80% della produzione attesa media.

c. La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia limite di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione fino alla soglia limite, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore.

d. Ai conferimenti eccedenti la soglia limite si applica una tariffa definita annualmente contestualmente alle tariffe del corrispettivo.

e. Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia limite di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

ART. 12

CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli **qualitativi e quantitativi** previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.
2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.
4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 12

CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli **quantitativi** previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.
2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.
4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

-

Inserito Comma 11

11. E' previsto l'abbattimento della quota variabile 1 della tariffa nella misura del 50% per i locali appartenenti alle categorie di utenze non domestiche 14 e 24 a condizione che al loro interno non siano installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery, lotterie istantanee, telematiche e tutte le forme di gioco etc...) applicando il principio NO SLOT riconosciuto annualmente da parte dell'Ente.

E' previsto l'abbattimento della quota variabile 1 della tariffa nella misura del 20% per i locali appartenenti alle categorie di utenze non domestiche 14 e 24 che pur avendo installato al loro interno apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine o videolottery o lotterie istantanee o telematiche o tutte le forme di gioco etc...) secondo i criteri e le modalità deliberati con atto di Giunta Comunale sulla base di un progetto di sensibilizzazione al gioco d'azzardo responsabile.

L'agevolazione sarà concessa, previa richiesta annuale ed in proporzione al periodo di esercizio dell'attività, nella prima bollettazione successiva all'anno della richiesta, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici comunali preposti e dell'insussistenza di posizioni debitorie TARI.

ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO

1. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori forme di sostegno ed aiuto, anche in considerazione della recente modifica ai sistemi di calcolo dell'ISEE approvata dal Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2013, tramite una specifica regolamentazione comunale, con visione integrata su tutte le materie e con gestione e risorse adeguate assegnate all'assessorato di riferimento per le politiche sociali, per meglio fronteggiare le situazioni di difficoltà espresse dal territorio comunale.

ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO

1. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori forme di sostegno ed aiuto, anche in considerazione della modifica ai sistemi di calcolo dell'ISEE, tramite una specifica regolamentazione comunale, con visione integrata su tutte le materie e con gestione e risorse adeguate assegnate all'assessorato di riferimento per le politiche sociali, per meglio fronteggiare le situazioni di difficoltà espresse dal territorio comunale.

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli previsti agli ALLEGATI 5 e 6 al presente Regolamento.

2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell'anno.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento **debbono contenere** la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o comunque nella situazione rilevante ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il successivo 31 luglio se le modificazioni si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se le modificazioni si verificano nel secondo semestre dell'anno.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima applicazione, iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione utile anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare mediante la presentazione di una dichiarazione, redatta su modulo predisposto secondo le indicazioni del Gestore, e ritirare i dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo.

2. Analoga dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso di cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. Gli utenti devono presentare al Gestore, entro i termini di cui al comma 1, anche i dati necessari all'attivazione /modifica /cessazione dell'utenza relativa al Corrispettivo sui Rifiuti.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione deve essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento **debbono dichiarare** la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o comunque nella situazione rilevante ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il successivo 31 luglio se le modifiche si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se si verificano nel secondo semestre dell'anno.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima applicazione, iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10. Il Gestore trasmette al Comune le dichiarazioni relative al Corrispettivo per i Rifiuti per l'aggiornamento della banca dati relativa alla IUC. Il Comune trasmette al gestore i dati e i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

11. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore. (1) (2)

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.

11. I modelli della dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore, sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27 dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.

12. Il Gestore trasmette al Comune le dichiarazioni relative al Corrispettivo per i Rifiuti per l'aggiornamento della banca dati relativa alla IUC. Il Comune trasmette al gestore i dati e i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

13. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.

1. Il Gestore designa il Funzionario incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Responsabile può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all'articolo 22, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfetizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.

5. Non si dà luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

1. Al Gestore spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Gestore può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, ed effettuare l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa. Le modalità di svolgimento di tali attività devono essere disciplinate con apposita convenzione tra il comune ed il Gestore, cui dovrà uniformarsi l'attività di verifica svolta dal gestore

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Comune designa il Funzionario a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario di cui all'articolo 28, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfetizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.

5. Non si dà luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
 - la prima scadente entro il mese di **maggio** riferita al primo semestre dell'anno;
 - la seconda scadente entro il mese di **ottobre**, riferita al secondo semestre dell'anno.
2. Qualora **sessanta** giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità, come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (*ex RID*) (SEPA), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ART. 32 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE
COATTIVA

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.
2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.
3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Il gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti viene emesso una volta all'anno e può essere versato al Gestore in unica soluzione o in tre rate con scadenze definite annualmente.
2. Qualora **trenta** giorni prima della scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità, come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (*ex RID*), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ART. 32 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE
COATTIVA

1. Il Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza di ciascuna rata, dovrà fornire elenco analitico dei rispettivi utenti morosi.
2. Il comune, entro i successivi 30 giorni indicherà al gestore, sulla base di criteri formalizzati, quali siano gli utenti morosi presenti nell'elenco prodotto nei cui confronti avviare le pratiche per la riscossione forzata, ai sensi della normativa vigente
3. Il gestore provvede quindi all'invio (a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.), entro i 15 giorni successivi alla ricezione dell'apposito elenco, di un primo sollecito bonario, concedendo all'utente moroso ulteriori 30 giorni per provvedere al saldo delle somme dovute con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 30 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito. Laddove tale termine decorra inutilmente, il gestore nei 60 giorni successivi provvederà ad avviare le pratiche per il recupero forzoso dei crediti a mezzo di ingiunzione fiscale, dandone contestualmente comunicazione al Comune. Le somme che, una volta esperita inutilmente le procedure di recupero forzoso attraverso ingiunzione fiscale concordate con l'ente, non dovessero venire recuperate dal gestore, si considereranno inesigibili.

1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei prelievi per la gestione dei rifiuti urbani entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

3. Il Comune provvede alle attività di accertamento, riscossione, rimborso, comprese le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, relativamente alla maggiorazione di cui all'art 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre

2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n° 214 e smi secondo le previsioni di cui all'art.

1 comma 705 della L. n°147/2013 entro i termini decadenziali o prescrizionali.

4. Qualora entro sessanta giorni prima della scadenza delle rate relative all'anno 2014 non siano state ancora approvate le tariffe del Corrispettivo, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel 2013 per il previgente prelievo sui rifiuti e si procede al conguaglio nella rata successiva.

5 A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi del Corrispettivo per i Rifiuti, di cui all'art.1 comma 654 della L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità gestite dei prelievi per la il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

3. Il Comune provvede alle attività di accertamento, riscossione, rimborso, comprese le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, relativamente alla maggiorazione di cui all'art 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n° 214 e smi secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 705 della L. n°147/2013 entro i termini decadenziali o prescrizionali.

4. A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi del Corrispettivo per i Rifiuti, di cui all'art.1 comma 654 della L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

Eliminati allegati 5 e 6 relativi al vecchio gestore